

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 561

presentata dai Consiglieri regionali
ZEDDA Paolo Flavio - LAI - COCCO Daniele Secondo - PIZZUTO

l'8 novembre 2018

Sistema regionale per il patrimonio culturale della Sardegna e istituzione dell'Agenzia sarda beni culturali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura)

RELAZIONE DEL PROPONENTE

Le fonti costituzionali, il quadro normativo nazionale e la giurisprudenza della Corte costituzionale.

Il patrimonio culturale della Sardegna è, con tutta evidenza, uno dei caratteri maggiormente distintivi della specificità e dell'identità del popolo sardo rispetto alle altre comunità d'Italia e, conseguentemente, rappresenta un volano straordinario di crescita non solo culturale, ma anche economico-sociale per tutto il sistema isolano e per i singoli territori. Testimonianza del passato, dunque, ma anche esperienza del presente e, di conseguenza, premessa fondamentale del futuro di un popolo. Del resto, tale è la complessa funzione che a tale patrimonio riserva la Costituzione agli articoli 9, 33, 117 e 118.

Lo Statuto speciale ha attribuito alla Regione la competenza legislativa primaria concernente "biblioteche e musei di enti locali" (articolo 3, primo comma, lettera q)), mentre ha previsto una competenza meramente integrativo-attuativa in materia di "antichità e belle arti" (articolo 5, primo comma, lettera c)). Dalle disposizioni statutarie, dunque, emerge una competenza diversificata della Regione in materia dovuta alla assenza di una concezione unitaria di bene culturale, come delineatasi negli ultimi decenni¹.

¹ Tali disposizioni, peraltro, vanno lette in combinato disposto con l'articolo 117 della Costituzione (che affida alla legislazione esclusiva dello Stato la "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" e a quella concorrente la materia relativa alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali") e l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (che prevede che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni del novellato titolo V della Costituzione si applicano anche alle regioni a statuto speciale per le parti che prevedono forme di autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite).

Come è noto, si tratta di un quadro costituzionale decisamente contenuto rispetto a quanto previsto per alcune Regioni a regime differenziato, le cui fonti statutarie speciali hanno, di volta in volta, attribuito competenza primaria in materia di "tutela del paesaggio", "conservazione delle antichità e delle opere artistiche", "tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare" e "istituzioni culturali"².

Su questa complessa materia, d'altro canto, la Regione ha fatto ampio ricorso alle norme di attuazione previste dall'articolo 56 dello Statuto concernenti l'attuazione e il relativo trasferimento di funzione di cui all'articolo 3, primo comma, lettera q) dello Statuto speciale e in materia ambientale³.

Peraltro, in uno scenario complessivo sostanzialmente accentrato, le Regioni a regime comune hanno sin da subito mostrato grande attenzione al fattore cultura, sia mediante fonte statutaria che con legge ordinaria, basandosi su una interpretazione estensiva dell'articolo 9 della Costituzione. Un'attività normativa che, nondimeno, è apparsa stratificata e frammentata, e comunque limitata ad alcuni settori nella quale è assente una visione organica e unitaria che disciplini compiutamente le relative competenze.

Su questo quadro, è intervenuta la riforma costituzionale del 2001, che ha sostanzialmente recepito quanto anticipato dalla normativa degli anni '90, fondando la competenza esclusiva dello Stato sulla "tutela" e ricondotto alla legislazione concorrente l'attività di valorizzazione dei beni culturali e della promozione e organizzazione delle attività culturali, legislazione soggetta però al rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni previsto dall'articolo 117 della Costituzione. Tale riparto di competenze è stato successivamente cristallizzato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), seppur con l'introduzione di definizioni relative ai concetti di tutela e valorizzazione dai contorni maggiormente definiti (ferma per quest'ultima, comunque, la competenza per lo Stato per i beni di cui esso sia titolare e dei quali abbia la disponibilità) e con impianto complessivamente ispirato al principio dell'intesa e della leale collaborazione piuttosto che a quello di sussidiarietà.

Anche la giurisprudenza della Corte costituzionale ha contribuito a rafforzare tali tendenze⁴. Nelle pronunce della Corte, seppur contraddistinte da una certa, almeno iniziale, ambivalenza, la materia dei beni culturali è concepita come "materia-attività" in cui è evidente il profilo finalistico, un compito, cioè, nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard validi in tutto il territorio nazionale, non derogabili dalle singole regioni, seppur a queste vengono riconosciuti spazi d'intervento normativo, nell'ambito delle competenze statutariamente e costituzionalmente garantite, aventi le medesima finalità⁵.

² Si tratta, rispettivamente, dell'art. 14 Stat. Spec. Sicilia, dell'art. 8 Stat. Spec. Trentino Alto Adige) e dell'art. 4 Stat. Spec. Friuli Venezia Giulia.

³ Si vedano i D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di biblioteche e di musei di Enti locali), 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna) e 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382, e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616).

⁴ Per una brevissima rassegna delle pronunce della Consulta in materia si vedano, in particolare, le sentenze n. 94 del 2003, n. 26 del 2004, n. 232 del 2005, n. 401 del 2007 e n. 194 del 2013.

⁵ La Corte ha in alcune occasioni fornito proprie definizioni di tutela e di valorizzazione, utilizzando anche argomentazioni a carattere storico-normativo, e giungendo perfino - per i profili che qui maggiormente interessano - ad una ricognizione esaustiva delle attività di gestione, la quale deve essere ricondotta, di volta in volta, al soggetto istituzionale (Stato o Regione) che abbia l'effettiva titolarità del bene. La Consulta è approdata, infine, all'utilizzazione del Codice dei beni culturali come parametro di costituzionalità interposto, "alla stregua del quale misurare la compatibilità costituzionale delle disposizioni con esso eventualmente in contrasto". In questa chiave interpretativa, tutela e valorizzazione, seppur attività diversificate, restano in capo allo Stato per quanto concerne la disciplina relativa alle funzioni di individuazione, protezione e conservazione del patrimonio culturale (e quindi dei beni che lo costituiscono), mentre alla Regione è affidato l'ulteriore disciplina utile al miglioramento della sua conoscenza, utilizzazione e fruizione, nonché la costituzione e l'organizzazione di risorse umane,

La normativa regionale

A dispetto del quadro legislativo succintamente descritto, la Regione ha mostrato sin dai primi anni dell'Autonomia una certa dinamicità normativa. Il primo intervento in materia risale infatti al 1958, quando, anche in assenza di specifiche norme di attuazione, e prima Regione in assoluto a legiferare sul tema, il Consiglio approvò la legge regionale n. 1 inerente "Disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti" con il quale si dava attuazione non soltanto alla competenza primaria, ma anche - e forse andando oltre le competenze statutariamente previste - quella integrativo-attuativa. Successivi interventi modificativi sulla legge in parola si ebbero nel 1969 e del 1979, un decennio nel corso del quale verrà tra l'altro varata la legge istitutiva dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico di Nuoro⁶.

Negli anni Ottanta, mentre si assisteva al decentramento verso le regioni di diritto comune, gli orientamenti in materia del legislatore regionale furono influenzati dalla necessità di ridurre il fenomeno della disoccupazione giovanile, piuttosto che da una visione organica del patrimonio culturale della Regione. Su questa linea di tendenza venne emanata la legge regionale n. 28 del 1984, con la quale furono introdotti interventi finanziari destinati alla valorizzazione e gestione dei beni culturali, che si protrassero fino alla fine degli Novanta⁷ e che contribuiscono ancora oggi, seppur nell'ambito di un complessivo rinnovamento, a contraddistinguere il concreto sviluppo del patrimonio culturale e dell'assetto gestionale demandato agli enti locali (spesso affidato a terzi, per mezzo di costituzione di cooperative e società giovanili). Questa tendenza ebbe un primo ripensamento all'inizio degli anni Duemila, quando con apposita disposizione nella legge di bilancio i finanziamenti agli enti locali furono vincolati al rispetto di determinati criteri (primo tra tutti l'affidamento in gestione non inferiore ai tre anni) che favorirono, in concreto, un primo passo verso una più stretta regia regionale sul "comparto cultura", obiettivo perseguito con maggiore determinazione con l'Accordo di programma quadro per i beni culturali del 2005 tra i Ministeri competenti in materia di finanze e di beni culturali e Regione e, infine, con la legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura). Provvedimento, quest'ultimo, con ambizione di disciplina organica, e considerato dalla commissione proponente quale "spartiacque tra il passato e il futuro della gestione dei beni culturali - intesi in senso ampio - in Sardegna", e con il quale ci si proponeva l'obiettivo di "creare le premesse per una politica di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale ed immateriale della Sardegna, inteso quale fattore di crescita civile, sociale ed economica e quale componente della civiltà e dell'identità del popolo sardo in un contesto più ampio di culture regionali del Mediterraneo ed europeo" e un "ampliamento delle funzioni della Regione nell'ambito di un sistema di gestione dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura, quanto più possibile pluralista ed integrato, fondato sulla valorizzazione della dimensione territoriale del patrimonio che assicuri l'esercizio unitario e coordinato delle funzioni di tutela e valorizzazione"⁸.

materiali e strumentali, in un contesto plurilivello che dev'essere comunque ispirato al principio di leale collaborazione.

⁶ Le novelle introdotte prevedevano finanziamenti regionali agli enti locali finalizzati allo sviluppo, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio e dei monumenti del territorio, a volte reiterati, negli anni successivi, con legge finanziaria: una prassi che, a distanza di cinquant'anni, permane ancora oggi.

⁷ Tra i quali, si citano i provvedimenti per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve naturali, delle aree di particolare interesse ambientale e dei monumenti naturali e quelli per il patrimonio archeologico industriale, e la legge regionale n. 26 del 1997 inerente promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda.

⁸ La relazione della Ottava commissione e il testo presentato all'Aula al seguente indirizzo web: [http://consiglio.regione.sardegna.it/XIIILegislatura/Testi per cento20Unificati/TU_44-138-223-A.asp](http://consiglio.regione.sardegna.it/XIIILegislatura/Testi%20per%20cento20Unificati/TU_44-138-223-A.asp)

Nel corso del 2008, in realtà, la Giunta regionale approvò, in via preliminare, la deliberazione n. 29/11 del 22 maggio concernente "Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura. Art.7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura.". Il piano non divenne mai operativo.

Come è noto, le grandi aspettative suscitate nell'opinione pubblica e sul mondo culturale isolano dalla legge regionale n. 14 del 2006 furono in parte frustrate, a cominciare dall'inattuazione di parti rilevanti del provvedimento, prima tra tutte la mancata approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura⁹.

La mancata attuazione della programmazione prevista dalla legge regionale n. 14 del 2006 inaugurò la stagione delle "proroghe" che perdura fino a oggi, contribuendo a rendere estremamente frammentato e caotico il quadro di riferimento, anche per gli addetti ai lavori. Con la legge finanziaria del 2007, infatti, fu disposto, all'articolo 28, comma 3, che "in attesa dell'approvazione del Piano regionale per i beni culturali, gli istituti, ed i luoghi della cultura, previsto dall'articolo 7 dalla legge regionale n. 14 del 2006 al fine di assicurare la continuità dei servizi relativi ai beni culturali di cui all'articolo 23, comma 7, della legge regionale n. 4 del 2006, è confermato il trasferimento delle risorse finanziarie agli enti locali responsabili della loro gestione. La ripartizione delle risorse deve prevedere euro 2.400.000 per il finanziamento di nuovi progetti per servizi archivistici e bibliotecari (UPB S03.01.006 - cap. SC03.0120) ed euro 2.400.000 per il finanziamento di nuovi progetti per la gestione del patrimonio culturale (UPB S03.01.003 - cap. SC03.0015), garantendo, al contempo, la copertura dei costi relativi al personale impiegato nei predetti progetti ed in quelli di cui al medesimo articolo 23 della legge regionale n. 4 del 2006, in misura non inferiore al 90 per cento per l'anno 2007.". A questa disposizione seguirono subito delle proroghe dei termini previste dalle legge finanziarie del 2008¹⁰, mentre la legge regionale n. 3 del 2009 sembrava legare la proroga dei progetti e lo stanziamento delle relative risorse alla "continuità, salvaguardando le professionalità e le esperienze acquisite dai soggetti esecutori, dei progetti in essere"¹¹. Questa tipologia di intervento, peraltro non senza tentativi espliciti di riforma complessiva¹², proseguirà fino alla legislatura in corso¹³.

Anche in relazione all'approccio del legislatore sul tema della valorizzazione e gestione del patrimonio culturale isolano, a lungo caratterizzato, come si è visto, da una logica sostanzialmente assistenzialistica, il sistema odierno presenta delle criticità elevate che giustificano un intervento normativo di riforma. Tale criticità possono di seguito riassumersi:

- assenza di programmazione e regia regionale, con la conseguente disomogeneità gestionale e isolamento operativo e strategico dei singoli istituti, legata anche al fallimento dei tentativi di gestione associata;
- comunicazione istituzionale e culturale frammentaria legata alle singole iniziative, incoerenza dell'offerta culturale complessiva;
- parcellizzazione e ripetitività della proposta culturale, scarsa propensione al rinnovamento, crescita esponenziale degli istituti e dei siti e scarso introito economico in relazione alla vendita dei biglietti, con il moltiplicarsi dei casi di ingressi e visite gratuite;

⁹ Nel corso del 2008, in realtà, la Giunta regionale approvò, in via preliminare, la deliberazione n. 29/11 del 22 maggio concernente "Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14. Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura. Art.7 - Piano regionale per i beni culturali, gli istituti e i luoghi della cultura.". Il piano non divenne mai operativo.

¹⁰ Articolo 4, comma 10 legge regionale 5 marzo 2008, n. 3; articolo 4, comma 30, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 e articolo 1, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5; articolo 3, comma 1, legge regionale 10 agosto 2010 n. 14; articolo 6, comma 6, legge regionale 4 agosto 2011 n. 16; articolo 1 comma 9, legge regionale 5 novembre 2013 n. 31; articolo 5, comma 50, legge regionale 23 maggio 2013 n. 12.

¹¹ Articolo 9, comma 15.

¹² Quando, nel corso della XIV legislatura, l'Ottava commissione licenziò per l'Aula la proposta di legge testo unificato N. 235-276-292/A concernente "Istituzione della Fondazione Sardegna beni culturali e modifiche alla legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura)", consultabile al seguente indirizzo: http://consiglio.regione.sardegna.it/XIVLegislatura/Testi_per_centro20Unificati/TU_235-276-292-A.asp.

¹³ Il primo intervento nella XV legislatura è stato effettuato con l'articolo 29, comma 33, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5.

- bacino di utenza relativamente modesto, concentrato per lo più lungo la fascia costiera con conseguente elevata dipendenza del settore dalla stagione turistica;
- generalizzata precarietà del personale addetto, con conseguente scarsa motivazione e propensione alla formazione e allo sviluppo delle competenze.

Le principali finalità della proposta

Stante le considerazioni svolte poc'anzi, le finalità della presente proposta di legge possono di seguito riassumersi:

- 1) assicurare la regia e il coordinamento della Regione mediante istituzione del "Sistema regionale per il patrimonio culturale", sistema a base volontaristico fondato sulle intese previste dall'articolo 112 del Codice dei beni culturali, con l'obiettivo primario di garantire un'offerta culturale coerente e univoca della Sardegna, mediante omogeneizzazione gestionale e operativa della complessiva attività di valorizzazione e ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse finanziarie mobilitate dalla Regione;
- 2) riformare il sistema organizzativo, mediante istituzione di una Agenzia regionale fortemente specializzata con una missione istituzionale incentrata sull'offerta culturale, una governance autorevole e personale altamente qualificato ai sensi dell'articolo 115 del Codice dei beni culturali¹⁴;
- 3) assicurare l'autonomia e la partecipazione delle autonomie locali nel rinnovato modello organizzativo, sia nella fase di programmazione che in quella operativa, mediante il loro coinvolgimento fattivo nella governance dell'Agenzia;
- 4) salvaguardare e valorizzare le molteplici professionalità sviluppatesi nel settore nel corso degli anni.

Analisi di impatto sulla regolamentazione (legge regionale n. 24 del 2016)

- ambito di intervento: patrimonio culturale, su tutto il territorio regionale;
- motivazione della necessità dell'intervento: vedi relazione illustrativa;
- obiettivo specifico: garantire la regia regionale sulla valorizzazione, fruizione e gestione dei beni e degli istituti e luoghi della cultura;
- obiettivo immediato: promuovere la messa a sistema delle conoscenze e delle risorse umane, tecniche e finanziarie mobilitate sul territorio regionale mediante la razionalizzazione e l'innalzamento della qualità dei servizi offerti e della gestione del patrimonio culturale utili a valorizzarne le potenzialità economiche;
- obiettivo di medio e lungo periodo: realizzare un'offerta coerente e unitaria del patrimonio culturale della Sardegna; garantire servizi e attività gestionale omogenee nell'ambito degli standard nazionali e internazionali;
- comparazione tra la situazione attuale e quella attesa: vedi relazione illustrativa;
- indicatori utili per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi: numero di soggetti pubblici e privati partecipi del Sistema regionale; numero e tipologia dei beni affidati alla valorizzazione e gestione comune; crescita del bacino di utenza e degli introiti; soddisfazione dell'utenza; maggiore accessibilità dei siti alle fasce svantaggiate; riduzione della dipendenza dal sistema turistico;
- presupposti organizzativi: il modello prescelto prevede una fase di programmazione, affidata all'organo esecutivo e alle competenti strutture, anche per quel che concerne la promozione delle intese necessarie, e una fase gestionale e operativa demandata ad un organo di natura scientifica e professionale altamente qualificato;

¹⁴ Lo stesso articolo 115 del Codice dei beni culturali prevede la possibilità di una gestione diretta "svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico".

- opzione zero: gli obiettivi presuppongono una riforma della legge regionale n. 14 del 2006; l'intervento normativo si ritiene indispensabile (vedi relazione illustrativa);
- consultazioni effettuate: associazioni e esponenti coinvolti nella valorizzazione dei beni culturali;
- oneri aggiuntivi a carico dei cittadini: l'intervento è finanziato mediante prelievo di quota parte delle risorse già destinate alle medesime finalità;
- criticità: difficoltà nella stipula delle intese necessarie, soprattutto per quei beni di cui lo Stato abbia la titolarità e l'effettiva disponibilità. Peraltro l'ipotesi è esplicitamente prevista dall'articolo 112, comma 2, a mente del quale "la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.";
- destinatari: organismi regionali, autonomie locali, operatori della cultura, con inevitabili riflessi sull'utenza e sulla domanda di cultura in Sardegna.

Descrizione dell'articolato

La proposta si compone di 18 articoli, di seguito sinteticamente descritti:

L'articolo 1 chiarisce le finalità delle legge regionale n. 14 del 2006 (per le quali si rimanda a quanto già detto) inserendo tra l'oggetto della medesima la disciplina del "Sistema regionale per il patrimonio culturale della Sardegna.

L'articolo 2 inserisce nella legge succitata la disciplina del "Sistema regionale per il patrimonio culturale della Sardegna", sulla base dei principi di unitarietà, gradualità e volontarietà, mediante il sistema delle intese delineato dal Codice dei beni culturali e ne specifica gli obiettivi più volte ricordati. Si prevede che a tale sistema possano partecipare sia lo Stato che le autonomie locali, oltre che gli altri soggetti pubblici e privati eventualmente coinvolti nel settore.

Gli articoli 3, 4 e 5 contengono norme di coordinamento con il nuovo sistema introdotto che riguardano, rispettivamente, le funzioni in materia di programmazione della Regione, e gli altri compiti delle unioni dei comuni e delle autonomie locali.

L'articolo 6 introduce nel testo della legge regionale n. 14 il programma operativo di spesa per la valorizzazione, fruizione e gestione dei beni culturali, e conseguentemente l'applicazione in concreto del Sistema regionale, specificandone in parte il contenuto. La procedura di approvazione prevede una prima fase finalizzata a garantire la massima partecipazione pubblica e il coinvolgimento in tutte le fasi delle autonomie locali. Stante le difficoltà incontrate nell'approvazione del Piano regionale, con il quale il succitato programma operativo viene legato per ovvi motivi di coerenza, si prevede che nel primo anno di attuazione tale programma possa essere elaborato anche in assenza della relativa pianificazione. Sul contenuto, si evidenziano gli aspetti maggiormente innovativi relativi alla sistematizzazione della comunicazione interna e esterna, dei servizi complementari e di supporto, alla biglietteria e a quella, di strategica rilevanza sociale, dell'accesso culturale, con particolare riferimento alle barriere materiali e immateriali alla fruizione che colpiscono le fasce svantaggiate della popolazione.

L'articolo 7 prevede l'istituzione dell'Agenzia sarda cultura (ASaC), organo strumentale della Regione cui è demandata la gestione e la concreta operatività del Sistema regionale. L'articolo in parola ne specifica la natura giuridica e la missione istituzionale.

Gli articoli 8 e 9 ineriscono, rispettivamente, alla programmazione delle attività dell'Agenzia e allo statuto, struttura e personale destinato alla medesima. Sul punto, si prevede un'articolazione diffusa sul territoriale delle strutture e la valorizzazione delle esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle attività connesse alla missione istituzionale dell'AsaC in sede di pubblico concorso.

L'articolo 10 prevede la disciplina del patrimonio e degli altri documenti contabili dell'AsaC.

Gli articoli 11-15 disciplinano la governance dell'AsaC, prevedendo quali organi della medesimo un amministratore unico (in linea con l'indirizzo politico della corrente legislatura, articolo 12), un revisore dei conti (articolo 13) e un Comitato regionale per il patrimonio culturale (articolo 14). Sul punto, si evidenzia la natura propositiva e consultiva dell'organo e l'ampia partecipazione in esso garantita ai rappresentati delle autonomie locali, delle università e del mondo culturale in genere. L'articolo 15, in ultimo, disciplina le funzioni del direttore generale.

Gli articoli 16, 17 e 18, infine, riguardano, rispettivamente, norme di coordinamento per la coerenza degli interventi finanziari regionali rispetto al nuovo modello organizzativo, la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale
n. 14 del 2006 (Finalità e oggetto)

1. All'articolo 1 della legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 (Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1:
 - a) favorisce l'integrazione delle funzioni e dei compiti concernenti la tutela, la valorizzazione, la fruizione dei beni culturali e il coordinamento degli interventi anche in armonia con le politiche di governo del territorio, di tutela del paesaggio, dell'istruzione, della ricerca, del turismo;
 - b) persegue un'offerta culturale coerente e univoca della Sardegna e adotta a tal fine, nel rispetto della normativa vigente, un sistema di valorizzazione, fruizione e gestione a regia regionale unitario, integrato e graduale dei beni e istituti e luoghi della cultura di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004.";
- b) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
"a) il Sistema regionale per il patrimonio culturale della Sardegna.".

Art. 2

Integrazioni all'articolo 3 della legge regionale
n. 14 del 2006 (Sistema regionale per il patrimonio culturale della Sardegna)

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2006 è aggiunto il seguente:

"Art. 3 bis (Sistema regionale per il patrimonio culturale della Sardegna)

1. Il Sistema regionale per il patrimonio culturale della Sardegna, di seguito denominato Sistema regionale, è il sistema unitario, integrato e graduale tra Regione, Stato e autonomie locali e altri soggetti pubblici e privati per la comune valorizzazione, gestione e fruizione dei beni e istituti e

luoghi della cultura della Sardegna.

2. La Regione promuove, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dell'articolo 3 della presente legge, tutte le opportune intese con lo Stato, le autonomie locali e altri soggetti pubblici e privati che partecipano su base volontaria al Sistema regionale; con le medesime intese sono inoltre disciplinate le modalità e i criteri con i quali lo Stato, le autonomie locali, anche in forma associata, e gli altri soggetti pubblici e privati affidano la gestione dei beni che ad essi pertengono al Sistema regionale.

3. Con il Sistema regionale, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) integrare sistematicamente e gradualmente la valorizzazione, fruizione e gestione dei beni e gli istituti e luoghi della cultura e assicurare un'immagine univoca, riconoscibile e coerente, anche in termini di comunicazione verso l'esterno, del patrimonio culturale della Sardegna;

b) favorire la sinergia e la messa a sistema delle conoscenze e delle risorse umane, tecniche e finanziarie mobilitate sul territorio regionale mediante la razionalizzazione e l'innalzamento della qualità dei servizi offerti e della gestione del patrimonio culturale utili a valorizzarne le potenzialità economiche;

c) favorire la nascita di sistemi integrati subregionali nell'ambito della regia regionale e assicurare, garantendo la neutralità dell'intervento pubblico, la più ampia partecipazione democratica e l'espressione del pluralismo nell'elaborazione dei relativi progetti culturali;

d) garantire il libero accesso al patrimonio culturale della Sardegna da parte dei cittadini in condizioni di uguaglianza;

e) garantire unitarietà ed omogeneità di gestione, sostenere il coordinamento e l'integrazione degli attori coinvolti, assicurare il rispetto degli standard nazionali e internazionali previsti dalla normativa vigente e l'innovazione tecnologica dei relativi processi;

f) assicurare il buon andamento delle attività di gestione, in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base degli obiettivi preventivamente definiti dal programma di cui all'articolo 7 bis;

g) promuovere l'accrescimento delle competenze e delle professionalità del personale preposto alla valorizzazione dei beni culturali ed alla promozione e realizzazione di attività culturali.

4. La Regione istituisce, con idonei meccanismi utili a consentire la massima partecipazione dei

cittadini, un logotipo che sintetizzi a fini di immagine e comunicazione l'identità del patrimonio culturale sardo e adotta il medesimo quale segno identificativo del Sistema regionale."

Art. 3

Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 14 del 2006
(Funzioni e compiti della Regione)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera a) dopo le parole "di cui all'articolo 7" sono aggiunte le seguenti: "e il Programma operativo di cui all'articolo 7 bis";
- b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) cura, mediante intese con lo Stato, le autonomie locali e altri soggetti pubblici e privati, la realizzazione del Sistema regionale per il patrimonio culturale della Sardegna."

Art. 4

Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 14 del 2006
(Funzioni e compiti delle unioni di comuni)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2006 è sostituito dal seguente:
"1. Alle unioni di comuni è affidata la gestione associata dei beni culturali e degli istituti e dei luoghi della cultura, o parte di essi, e dei relativi servizi che i comuni facenti parte dell'unione decidono di non affidare alla comune gestione del Sistema regionale. In tal caso, ad esse spetta garantire il buon funzionamento e la fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura non affidati alla comune gestione del Sistema regionale."

Art. 5

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale
n. 14 del 2006 (Funzioni e compiti dei comuni)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2006 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. Fermo restando quanto previsto dal pre-

sente articolo, i comuni possono decidere, in alternativa, di affidare la gestione dei beni e degli istituti e luoghi della cultura di cui hanno titolarità o ad essi affidati alla comune gestione del Sistema regionale, previa deliberazione conforme dei rispettivi consigli comunali.

3 ter. Nell'ipotesi di cui al comma 3 bis, i comuni possono promuovere, anche in forma associata, d'intesa con la Regione, la creazione di sistemi subregionali omogenei nell'ambito del Sistema regionale."

Art. 6

Integrazioni all'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006 (Programma operativo di spesa per la valorizzazione, fruizione e gestione dei beni e degli istituti e luoghi della cultura)

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale n. 14 del 2006 è aggiunto il seguente:

"Art. 7 bis (Programma operativo di spesa per la valorizzazione, promozione, gestione fruizione dei beni e degli istituti e luoghi della cultura)

1. La Regione predispone ogni anno il Programma operativo di spesa per la valorizzazione, fruizione e gestione dei beni e degli istituti e luoghi della cultura della Sardegna, di seguito denominato Programma operativo, in cui sono definite le priorità e le modalità di attuazione utili al conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 3 bis.

2. Il programma operativo, elaborato in coerenza con il Piano regionale previsto dall'articolo 7, è adottato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorato competente in materia di cultura, previa intesa con la Conferenza permanente Regione-enti locali di cui alla legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali), e previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime entro venti giorni.

3. La proposta prevista dal comma 3 è pubblicata sui siti istituzionali della Regione e resa disponibile al dibattito pubblico, anche con la fissazione di incontri organizzati nei singoli territori, secondo modalità stabilite dagli organi competenti di Giunta e Consiglio regionale; il programma prevede, in particolare, gli indirizzi, le modalità e i criteri attuativi del Sistema regionale inerenti:

a) il coordinamento degli interventi e delle attività finalizzate alla promozione e alla diffusione

della conoscenza del patrimonio culturale della Sardegna, compresa la realizzazione di un sistema organico e coerente di comunicazione da realizzarsi anche nelle forme previste dall'articolo 12 della legge regionale 3 luglio 2018, n. 22 (Disciplina della politica linguistica regionale);

b) lo sviluppo di una comunicazione interna ai siti culturali uniforme e coerente, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie;

c) l'allestimento dei beni presenti negli istituti e luoghi della cultura e per le connesse attività di assistenza culturale e di ospitalità tra le quali, in particolare, i servizi di ospitalità per il pubblico relativi alle attività editoriali e di vendita, informazione, guida e assistenza didattica, accoglienza e ristorazione;

d) l'avvio di un sistema integrato di bigliettazione su tutto il territorio regionale, che preveda anche un sistema di prevendita online e criteri e modalità di ripartizione tra gli attori del Sistema regionale dei relativi introiti;

e) la catalogazione dei beni culturali pubblici ed eventualmente privati coinvolti nel Sistema regionale;

f) gli interventi utili a rimuovere gli ostacoli al libero accesso ai beni e istituti e luoghi della cultura, con particolare riguardo alla barriere architettoniche, alla segnaletica esterna e agli orari di apertura e i rimedi alle altre barriere immateriali che colpiscono le fasce più svantaggiate della società;

g) i progetti per la realizzazione di interventi di riqualificazione dei siti, compresa la realizzazione di aree di sosta e sistemi di mobilità funzionali dei siti medesimi, anche in zone contigue agli stessi, e i progetti utili alla valorizzazione e alla diffusione del patrimonio enologico caratterizzante il contesto territoriale di riferimento, nell'ambito della promozione del complessivo patrimonio tradizionale enogastronomico e agrosilvo-pastorale;

h) gli strumenti di monitoraggio, controllo e verifica.

4. Al fine di consentire l'avvio del Sistema regionale, il programma operativo può essere approvato, per il primo esercizio cui esso si riferisce, anche in assenza del Piano regionale previsto dall'articolo 7."

Art. 7

Agenzia Sardegna cultura (ASaC)

1. Dopo l'articolo 7 bis della legge regionale n. 14 del 2006, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 7 ter (Agenzia Sardegna cultura (ASaC))

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004, l'Agenzia sarda cultura, di seguito denominata ASaC, quale strumento tecnico-operativo della Regione per l'attuazione delle politiche culturali in materia di valorizzazione, fruizione e gestione dei beni e gli istituti e luoghi della cultura.

2. L'ASaC è parte del sistema Regione di cui alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e successive modificazioni e integrazioni, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, patrimoniale, contabile e finanziaria; ha un proprio statuto ed è sottoposta ai poteri di controllo, indirizzo, vigilanza e tutela della Regione ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali).

3. L'ASaC è il soggetto preposto all'attuazione, al funzionamento e al raccordo del Sistema regionale, svolge la propria attività in conformità agli indirizzi e alla programmazione regionale prevista dagli articoli 7 e 7 bis e cura l'attuazione di ogni altro compito ad essa assegnato dalla Giunta regionale; in particolare:

a) valorizza, gestisce e garantisce la libera fruizione dei beni e i luoghi e gli istituti della cultura della Sardegna integrati nel Sistema regionale e che a essa afferiscono; amministra e gestisce i beni di cui la Regione sia proprietaria, locatrice o comodataria; amministra e gestisce i beni e gli istituti e luoghi della cultura affidati alla gestione del Sistema regionale da parte dello Stato, delle autonomie locali e da altri soggetti pubblici e privati;

b) supporta la Regione sui temi della valorizzazione e gestione del patrimonio culturale della Sardegna, elabora proposte e osservazioni in ordine alla redazione del Programma operativo di cui all'articolo 7 bis;

c) definisce strategie e obiettivi di valorizzazione

dei beni culturali della Sardegna ed elabora a tal fine i programmi di attività previsti dall'articolo 7 quater;

d) promuove iniziative pubbliche nel territorio per stimolare la partecipazione della comunità regionale sul tema del patrimonio culturale della Sardegna; organizza incontri di studio, seminari, concorsi e borse di studio;

e) collabora con l'Istituto superiore regionale etnografico (ISRE) per lo svolgimento di attività e azioni comuni nell'ambito delle rispettive competenze;

f) cura la formazione e l'aggiornamento costante del proprio personale tecnico preposto alle attività di valorizzazione e gestione;

g) attua la comunicazione prevista dall'articolo 7 bis, comma 3, lettera b) e cura un portale web plurilingue di riferimento del Sistema regionale;

h) redige la Carta dei Servizi, anche allo scopo di favorire la sussidiarietà orizzontale in relazione ai propri compiti istituzionali;

i) cura il censimento, l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, all'Agenzia si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale 3 maggio 1995, n. 11 (Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di rappresentanti della Regione) e della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale). Lo statuto e i regolamenti interni di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia sono definiti in conformità alle previsioni contenute nella legge regionale n. 31 del 1998."

Art. 8

Programma delle attività

1. Dopo l'articolo 7 ter della legge regionale n. 14 del 2006, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 7 quater (Programma delle attività)

1. L'ASaC predispone e attua appositi programmi annuali e pluriennali inerenti alle attività di propria competenza, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle linee gestionali contenuti negli strumenti della pianificazione culturale e degli

strumenti di programmazione finanziaria regionale e delle ulteriori direttive impartite dalla Giunta con propria deliberazione.

2. La Giunta regionale, in relazione al programma operativo previsto dall'articolo 7 bis, assegna con apposita deliberazione d'indirizzo all'ASaC gli obiettivi annuali da conseguire e attribuisce le risorse per il loro conseguimento.

3. I programmi previsti dal presente articolo definiscono, in particolare, il quadro previsionale delle attività dell'Agenzia, le risorse necessarie, i tempi di attuazione e i risultati da conseguirsi, anche attraverso l'utilizzo di costi e benefici standard approvati dall'Assessorato regionale competente in materia di cultura, indicando nel dettaglio le modalità attuative nell'anno di riferimento.

4. I programmi previsti dai commi 1 e 2, predisposti dopo apposita intesa coi soggetti cui pertengono i beni e gli istituti e luoghi della cultura per i quali siano previsti gli interventi, anche mediante conferenze di servizi, sono sottoposti alle procedure di controllo di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.".

Art. 9

Statuto, struttura organizzativa e personale dell'ASaC

1. Dopo l'articolo 7 quater della legge regionale n. 14 del 2006, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 7 quinquies (Statuto, struttura organizzativa e personale dell'ASaC)

1. L'ASaC è disciplinata dalla presente legge, dalla legge regionale n. 31 del 1998 e dal proprio statuto.

2. Lo statuto disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'Agenzia, ne individua la sede e il patrimonio, specifica le competenze, le modalità di funzionamento degli organi e l'articolazione territoriale delle strutture, che comprende almeno dieci uffici di coordinamento diffusi sull'intero territorio regionale, e l'ordinamento finanziario e contabile.

3. Lo statuto è approvato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di cultura e previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro venti giorni.

4. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e

successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti del sistema Regione. La dotazione organica è approvata dall'Amministratore unico nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998, tenuto conto delle esigenze rappresentate dal Direttore generale.

5. Il personale dell'Agenzia è individuato preliminarmente mediante le procedure previste dagli articoli 38 bis, 39 e 40 della legge regionale n. 31 del 1998; i processi di mobilità sono attivati previa verifica della coerenza dei curriculum e della professionalità con l'ambito delle attività dell'AsaC.

6. Qualora, a seguito dell'espletamento delle procedure di cui al comma 3, risultino posti vacanti, questi sono coperti mediante concorso pubblico per titoli ed esami nei quali è prevista la valorizzazione, con apposito punteggio, delle esperienze e competenze maturate nello svolgimento delle attività connesse alla missione istituzionale dell'AsaC."

Art. 10

Patrimonio, bilancio di previsione e rendiconto generale

1. Dopo l'articolo 7 sexies della legge regionale n. 14 del 2006, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 7 sexies (Patrimonio, bilancio di previsione e rendiconto generale)

1. Il patrimonio di ASaC è costituito:

- a) da un contributo annuo per il funzionamento dell'agenzia e lo svolgimento delle attività previste dalla presente legge;
- b) da contributi derivanti da norme regionali, statali ed europee per lo svolgimento di specifiche attività;
- c) dai contributi concessi da soggetti pubblici e privati;
- d) dai cespiti derivanti dall'attività economica;
- e) dai beni affidati a qualsiasi titolo dalla Regione e dagli altri beni comunque acquisiti;
- f) da entrate straordinarie derivanti da lasciti e donazioni;
- g) da ogni altro introito.

2. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale, corredati del parere del revisore dei conti, sono approvati dalla Giunta regionale.

3. All'ASaC si applica la normativa contabile prevista per la Regione.".

Art. 11

Organi dell'AsaC

1. Dopo l'articolo 7 sexies della legge regionale n. 14 del 2006, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 7 septies (Organi dell'AsaC)

1. Sono organi dell'AsaC:

- a) L'amministratore unico;
- b) il revisore dei conti;
- c) il Comitato regionale per il patrimonio culturale."

Art. 12

Amministratore unico

1. Dopo l'articolo 7 septies della legge regionale n. 14 del 2006, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 7 octies (Amministratore unico)

1. L'amministratore unico dell'ASaC è nominato, a seguito di apposita procedura selettiva, con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, tra soggetti in possesso di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e di elevata professionalità e di comprovata esperienza nella valorizzazione e gestione dei beni culturali. La carica ha durata quinquennale, rinnovabile una sola volta, ed è incompatibile con la carica di dipendente dell'AsaC.

2. L'amministratore unico ha la rappresentanza legale di ASaC, adotta lo statuto, sovrintende al buon funzionamento dell'Agenzia e approva i provvedimenti che non siano di competenza del direttore generale in base allo statuto, vigilando sulla relativa attuazione. In particolare:

- a) adotta il bilancio e i documenti contabili ed esercita attività di controllo e di verifica dei risultati delle attività svolte;
- b) trasmette alla Giunta regionale, per il tramite dell'Assessore regionale competente in materia di beni culturali, le proposte e osservazioni dell'Azienda relative al piano operativo di cui all'articolo 7 bis, e la relazione sulla attività svolta

nell'anno precedente, indicando i risultati conseguiti;

c) propone la nomina e la revoca del direttore generale ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale n. 31 del 1998;

d) approva, previo parere del Comitato territoriale, la Carta dei servizi prevista dall'articolo 7 ter, comma 4, lettera h);

e) adotta gli atti di costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione a esse;

f) cura i rapporti istituzionali con la Regione, con gli organi dello Stato, con le amministrazioni locali, con gli enti e organismi esterni;

g) adotta ogni altro atto di amministrazione necessario alla realizzazione degli obiettivi programmati e delibera gli indirizzi generali per l'attività della dirigenza."

Art. 13

Revisore dei conti

1. Dopo l'articolo 7 octies della legge regionale n. 14 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 7 nonies (Revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale; esso è scelto tra coloro che sono iscritti al Registro dei revisori legali, dura in carica cinque anni ed esercita le funzioni previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 1995.

2. Al revisore competono i compensi definiti secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 4 bis, della legge regionale n. 20 del 1995."

Art. 14

Comitato regionale per il patrimonio culturale

1. Dopo l'articolo 7 nonies della legge regionale n. 14 del 2006 è inserito il seguente:

"Art. 7 decies (Comitato regionale per il patrimonio culturale)

1. Il Comitato regionale per il patrimonio culturale, di seguito denominato Comitato regionale, svolge funzioni a carattere propositivo e consultivo; in particolare:

a) elabora e predispone le proposte e le osservazioni di ASaC finalizzate alla redazione del Piano operativo previsto dall'articolo 7 bis;

b) esprime pareri, entro 30 giorni dalla relativa

richiesta, sullo Statuto e sui piani attuativi annuali o pluriennali previsti dall'articolo 7 quater e di ogni altro strumento operativo di programmazione culturale degli interventi di ASaC;

c) raccorda l'attività di gestione di ASaC al sistema delle autonomie locali verificando l'andamento generale delle attività ed esprimendo le proprie valutazioni e proposte.

2. Il Comitato regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è costituito:

a) dall'Assessore regionale competente in materia di cultura, che lo presiede;

b) da otto rappresentanti indicati dal Consiglio delle autonomie locali, scelti tra i sindaci in carica nei comuni in cui siano presenti beni, istituti e luoghi della cultura amministrati e gestiti dall'Agenzia;

c) da due rappresentanti designati dalle Università di Cagliari e Sassari;

d) da cinque esperti dotati di comprovata esperienza e competenza nelle promozione e valorizzazione dei beni culturali e nelle altre materie afferenti l'attività dell'ASaC.

3. I componenti del comitato regionale che rivestono la carica di sindaco che, nel corso del mandato siano sospesi dalle funzioni, ovvero cessino o perdano la carica, sono rimossi e sostituiti con le medesime procedure di cui al comma 5. Ai componenti del comitato è corrisposto il rimborso delle spese sostenute."

Art. 15

Direttore generale

1. Dopo l'articolo 7 decies della legge regionale n. 14 del 2006, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

"Art. 7 undecies (Direttore generale)

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'amministratore unico di ASaC, ed è scelto con procedura a evidenza pubblica tra i dirigenti del sistema Regione o tra soggetti esterni in possesso del diploma di laurea e di comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza dell'Agenzia, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali nella direzione di sistemi organizzativi pubblici o privati complessi di medie e grandi dimensioni per almeno cinque anni nei dieci anni precedenti e il cui rapporto di lavoro non sia stato risolto per demerito o altro fatto imputabile al

soggetto medesimo.

2. La durata dell'incarico, le responsabilità e il trattamento economico e normativo sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Il direttore generale è responsabile dell'attività gestionale di ASaC e in particolare svolge le seguenti funzioni:

a) nel rispetto degli obiettivi, degli indirizzi e delle priorità strategiche fissati dalla Giunta regionale con propria deliberazione e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente con proprio decreto, sentito l'amministratore unico, determina i programmi operativi, affidandone la gestione ai direttori dei servizi;

b) dirige, controlla e coordina le attività delle strutture organizzative, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, al fine di conseguire gli obiettivi assegnati e di assicurare l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive;

c) collabora con l'amministratore unico esprimendo pareri, formulando proposte e fornendo le informazioni utili per la decisione, con particolare riguardo ai piani annuali e pluriennali di attività di cui all'articolo 7 quater;

d) sovrintende alla gestione delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali dell'Agenzia e provvede, nel rispetto di quanto previsto nei regolamenti all'organizzazione delle strutture, al controllo e alla verifica dell'attività dei dirigenti;

e) predispone la proposta di statuto dell'Agenzia e la trasmette all'amministratore unico per la relativa adozione;

f) predispone la proposta di programma annuale di attività e la trasmette all'amministratore unico, entro il 30 ottobre di ogni anno, per la relativa adozione;

g) predispone la proposta di bilancio di previsione, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni nonché il rendiconto generale;

h) redige la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari, da allegare al rendiconto;

i) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

j) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e adotta ogni altro atto di carattere gestionale non attribuito ai dirigenti preposti alle strutture organizzative in-

terne.".

Art. 16

Modifiche all'articolo 21 della legge regionale
n. 14 del 2006

1. All'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 2006 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2, dopo le parole "Piano regionale di cui all'articolo 7" sono inserite le seguenti: "e del Programma operativo previsto dall'articolo 7 bis.";
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Gli interventi finanziari annuali previsti dal presente articolo per la valorizzazione, fruizione e gestione dei beni e degli istituti e luoghi della cultura sono finalizzati alla progressiva realizzazione e al funzionamento del Sistema regionale previsto dall'articolo 3 bis. I suddetti interventi, a fini di coerenza e razionalizzazione della programmazione regionale, sono ricompresi nel Programma operativo previsto dall'articolo 7 bis."

Art. 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in euro 22 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate agli interventi di cui alla legge regionale n. 14 del 2006, iscritte nel bilancio regionale in conto della missione 05 - programma 02 - titolo 1.

Art. 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).